

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

## (Città Metropolitana di Napoli)

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61

Categoria V Classe IV

**OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone per le pubbliche affissioni, canone "mercati" approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2022.**

L'anno **2022** il giorno **23** del mese di **giugno** alle ore **15,35** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. <b>Gaetano Di Bernardo – SINDACO</b>	X		4. <b>Angela Arsentì</b>	X	
2. <b>Giuseppe Landolfo</b>	X		5. <b>Sara Pacilio</b>		X
3. <b>Ludovico Serra</b>	X		6. <b>Angela Lamanna</b>		X

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. **GAETANO DI BERNARDO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.ssa **FABIANA LUCADAMO**:

#### LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

#### DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore alle Finanze dott.ssa Angela Arsentì

### **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone per le pubbliche affissioni, canone "mercati" approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2022.**

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "Per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di

messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui agli **Allegati A, B, C, D, E**) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla **deliberazione in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Ritenuto, infine, dover prevedere commercianti ambulanti espositori in zone mercatali una riduzione del 50% per coloro che versano in particolari condizioni di disagio economico (ISEE inferiore ad € 8.000,00);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

### **PROPONE**


- 1) per le motivazioni esposte in premessa, di approvare, per l'anno 2022, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui agli Allegati A, B, C, D, E, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di precisare che per i commercianti ambulanti espositori in zone mercatali è prevista una riduzione del 50% per coloro che versano in particolari condizioni di disagio economico (ISEE inferiore ad € 8.000,00);
- 3) di dare mandato all'Ufficio Affari Generali di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 23.06.2022


Il capo settore istruttore  
dott. Domenico De Biase



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 23.06.2022

Il responsabile del settore Finanziario  
dott. Domenico De Biase



## ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

### 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in due categorie alle quali è attribuito il seguente coefficiente:

Categoria	Coefficiente	Tariffa
I	1,00	€ 40,00
II	0,80	€ 32,00

La suddivisione in zone non si applica per le occupazioni del sottosuolo con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità. Se l'occupazione insiste su diverse categorie di spazi, si applica per l'intera occupazione il coefficiente per l'occupazione maggiore.

### 2 - COEFFICIENTI PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA

Tipologia di occupazione	Coefficienti		Tariffa	
			Permanente	Temporanea
Spuntisti, produttori agricoli, espositori nelle zone di mercato o adiacenti, ambulanti in feste patronali	1,00 Categoria 1	0,80 Categoria 2	€ 40,00 Zona. 1	€ 0,70 Zona. 1
			€ 32,00 Zona. 2	€ 0,56 Zona. 2
Occupazioni antistanti pubblici esercizi, negozi e attività economiche varie	0,70 Categoria 1	0,35 Categoria 2	€ 28,00 Zona.1	€ 0,49 Zona. 1
			€ 11,20 Zona 2	€ 0,20 Zona. 2
Apparecchi automatici	0,30		€ 12,00 Zona 1	€ 0,21 Zona 1
			€ 9,60 Zona 2	€ ,017 Zona 2
Altre occupazioni	0,90		€ 36,00 Zona 1	€ 0,63 Zona 1
			€ 28,80 Zona 2	0,51 Zona 2
Distributori carburante – Occupazioni di superficie.	0,11		€ 4,40 Zona 1	€ 0,08 Zona 1
			€ 3,52 Zona 2	€ 0,07 Zona 2
Distributori carburante – Serbatoi Sotterranei (Tariffa di base ridotta a ¼)	0,11		€ 1,10 Zona 1	€ 0,02 Zona 1
			€ 0,88 Zona 2	€ 0,02 Zona 2
Impalcature, ponteggi, steccati per l'edilizia	1,38 categoria 1	0,93 Categoria 2	€ 55,20 Zona. 1	€ 0,97 Zona. 1
			€ 29,76 Zona 2	€ 0,53 Zona 2
Sovrappassi e sottopassi	0,30		€ 12,00 Zona 1	€ 0,21 Zona 1
			€ 9,60 Zona 2	€ 0,17 Zona 2
Chioschi e edicole	0,88		€ 35,20 Zona 1	€ 0,62 Zona 1
			28,16 Zona 2	€ 0,50 Zona 2
Parcometri	0,88		€ 35,20 Zona 1	€ 0,62 Zona 1
			€ 28,16 Zona 2	€ 0,50 Zona 2
Parcheggi riservati	1,50		€ 60,00 Zona 1	€ 1,05 Zona 1
			€ 48,00 Zona 2	€ 0,84 Zona 2
Cavi aerei o sul suolo (esclusi quelli relativi a servizi di pubblica utilità)	0,11		€ 4,40 Zona 1	€ 0,08 Zona 1
			€ 3,52 Zona 2	€ 0,07 Zona 2
Cavi sotterranei (esclusi quelli relativi a servizi di pubblica utilità) (la tariffa di base è ridotta a un quarto)	0,11		€ 1,10 Zona 1	€ 0,02 Zona 1
			€ 0,88 Zona 2	€ 0,02 Zona 2
Spettacoli viaggianti	0,18		€ 7,20 Zona 1	€ 0,13 Zona 1

		€ 5,76 Zona 2	€ 0,11 Zona 2
Altre attività non aventi finalità economica (escluse le occupazioni private, in quanto rientrano nelle "Altre occupazioni")	0,48	€ 19,20 Zona 1	€ 0,34 Zona 1
		€ 15,36 Zona 2	€ 0,27 Zona 2
Impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 50 comma 4) la tariffa per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento	Zona 1	€ 440,00	
	Zona 2	€ 352,00	
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria. (art. 48, comma 8)		Numero utenze moltiplicato per € 1,50 (tariffa soggetta a rivalutazione indice ISTAT Dicembre anno precedente con un minimo di € 800,00)	

La tariffa unitaria annua è moltiplicata per i mq o ml di occupazione

Per le occupazioni sotterranee diverse da quelle con cavi la tariffa unitaria è ridotta a un quarto (nel prospetto di cui sopra per le occupazioni con cavi sotterranei e con serbatoi di carburante sotterranei in impianti di distribuzione la tariffa è già indicata ridotta a un quarto).

Per spettacoli viaggianti si applica la riduzione della superficie imponibile prevista dall'art. 48, comma 3 del Regolamento.

Per le occupazioni per attività di edilizia si applicano le riduzioni del canone previste dall'art. 52, comma 1 lettera b) del Regolamento.

La tariffa unitaria giornaliera è moltiplicata per i giorni e i mq o ml di occupazione

Per le occupazioni sotterranee diverse da quelle con cavi la tariffa unitaria è ridotta a un quarto (nel prospetto di cui sopra per le occupazioni con cavi sotterranei la tariffa è già indicata ridotta a un quarto)

**Nel calcolo della tariffa unitaria permanente o temporanea, in caso di applicazione di ulteriori riduzioni sulla tariffa stessa, i decimali oltre i centesimi di € si arrotondano per eccesso al centesimo. Nell'importo finale i decimali fino a 0,49 si arrotondano per difetto, oltre per eccesso.**

**NOTA BENE:** per i commercianti ambulanti espositori in zone mercatali è prevista una riduzione del 50% per coloro che versano in particolari condizioni di disagio economico (ISEE inferiore ad € 8.000,00).

**ALLEGATO "B" ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIME DEL COMUNE E RELATIVA CLASSIFICAZIONE AI FINI DEL CANONE DOVUTO PER OCCUPAZIONI**

**Strade classificate nella I Categoria**

**Piazza Domenico Cirillo – Piazza Tammaro Romano – Piazza Pio XII – Viale della Rimembranza – Via Roma – Piazza San Pasquale – Viale Principe di Piemonte – Via Duce D'Aosta – Via Tammaro Spena – Corso Garibaldi – Corso Domenico Cirillo – Piazza Capasso – Via Turati – Via Matteotti –**

**Strade Classificate nella II<sup>a</sup> Categoria**

**Vengono classificate nella 2<sup>a</sup> categoria le strade, spazi ed aree pubbliche di tutto il rimanente territorio**

## ALLEGATO "C" DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Per la diffusione di messaggi pubblicitari il territorio è classificato in un'unica zona. Di seguito vengono elencate le diverse tipologie:

### A - Pubblicità ordinaria

Superficie	Pubblicità Temporanea Coefficiente				Pubblicità Annua Coefficiente			
	Opaca	Tariffa	Luminosa	Tariffa	Opaca	Tariffa	Luminosa	Tariffa
Fino a 1 mq	0,065	€ 0,046	0,127	€ 0,089	0,35	€ 14,00	0,67	€ 26,80
Oltre mq 1 a 5,5	0,073	€ 0,051	0,150	€ 0,105	0,40	€ 16,00	0,77	€ 30,80
Oltre a mq 5,5 a 8,5	0,113	€ 0,079	0,183	€ 0,128	0,60	€ 24,00	0,97	€ 38,80
Oltre mq 8,5	0,146	€ 0,102	0,220	€ 0,154	0,78	€ 31,20	1,16	€ 46,40

La tariffa unitaria temporanea al mq è moltiplicata per la superficie imponibile e per i giorni o frazione di giorno. La tariffa unitaria annua al mq è moltiplicata e per la superficie imponibile. Rientra in questa tabella la pubblicità effettuata su Gru mobili, Gru a torre mobile da cantiere edile e macchine da cantiere.

La tariffa temporanea è applicata per almeno 30 giorni.

Rientra nella pubblicità ordinaria la pubblicità con i veicoli di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/1992.

### B - Pubblicità con veicoli, vetture, bus, vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili ad uso pubblico e privato (solo esterna)

Superficie	Opaca Coefficiente	Tariffa	Luminosa Coefficiente	Tariffa
Fino a 1 mq	0,35	€ 14,00	0,67	€ 26,80
Oltre 1 mq a 5,5	0,40	€ 16,00	0,77	€ 30,80
Oltre 5,5 mq a 8,5	0,60	€ 24,00	0,97	€ 38,80
Oltre 8,5 mq	0,78	€ 31,20	1,16	€ 46,40

La tariffa unitaria annua è moltiplicata per il coefficiente relativo e per la superficie imponibile

### C - Pubblicità effettuata per conto proprio su mezzi dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto (esterna)

Tipologia del Mezzo	Portata del Mezzo				Coefficienti per altri casi	Tariffa
	Coefficiente per mezzi oltre 3000 Kg	Tariffa	Coefficiente per mezzi fino a 3000 Kg	Tariffa		
Autoveicoli	2,14	€ 85,60	1,43	€ 57,20	=	=
Motoveicoli e altri mezzi	=	=	=	=	0,72	€ 28,80
Veicoli circolanti con rimorchio	4,28	€ 171,20	2,85	114,00	1,44	€ 57,60

### D - Pubblicità tramite pannelli luminosi

Superficie	Per conto di terzi				Per conto proprio			
	Temporanea		Annua		Temporanea		Annua	
	Coefficiente	Tariffa	Coefficiente	Tariffa	Coefficiente	Tariffa	Coefficiente	Tariffa
Fino a 1 mq	0,198	€ 0,14	1,04	€ 41,60	0,098	€ 0,07	0,52	€ 20,80
Oltre 1 mq	0,226	€ 0,16	1,19	€ 47,60	0,112	€ 0,08	0,60	€ 24,00



La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per la superficie imponibile nonché per i giorni o frazione di giorno. La tariffa unitaria annua è moltiplicata per la superficie imponibile. La tariffa temporanea è applicata per almeno 30 giorni.

*E – Pubblicità con proiezione di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche ( solo temporanea)*

Fino a 30 giorni (coefficiente)	Tariffa	Oltre 30 giorni (coefficiente)	Tariffa
3,70	€ 2,59	1,80	€ 1,26

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per i giorni o frazioni di giorno. In caso di pubblicità di durata superiore a 30 giorni per i primi trenta giorni si applica la tariffa "fino a trenta giorni"

*F – Pubblicità temporanea varia:*

1 - Striscioni

Superficie	Coefficiente	Tariffa
Fino a 1 mq	1,28	€ 0,90
Oltre 1 mq	1,48	€ 1,04

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per la superficie e per i giorni o frazione di giorno  
La tariffa è applicata per almeno 15 giorni

2 – Pubblicità con aeromobili

Coefficiente	Tariffa
88,50	€ 61,95

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per per ciascun mezzo e per ciascun giorno o frazione di giorno

3- Pubblicità con palloni frenati

Coefficiente	Tariffa
44,20	€ 30,94

4 – Pubblicità tramite volantinaggio o persone circolanti con cartelli

Coefficiente	Tariffa
5	€ 3,50

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per ciascuna persona impiegata e per ciascun giorno o frazione di giorno

5 – Mezzi sonori

Coefficiente	Tariffa
11,10	€ 7,77

La tariffa unitaria temporanea è moltiplicata per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno

**Nel calcolo della tariffa unitaria, in caso di applicazione di riduzioni, i decimali oltre i millesimi si arrotondano per eccesso al millesimo. Nell'importo finale i decimali fino a 0,49 si arrotondano per difetto, oltre per eccesso**

**Nel caso di tariffe diversificate in base alla superficie dell'impianto pubblicitario si applica la tariffa per la classe relativa alla superficie totale del mezzo**

**ALLEGATO "D"**

**SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE**

Per le affissioni il territorio è classificato in un'unica zona

Affissioni ordinarie per ciascun foglio 70X100 cm per periodo di 10 giorni o frazione
Coefficiente 1,96

**Tariffe per Servizio delle Pubbliche affissioni**

1) Tariffa di Base per ciascun foglio 70X100 cm
a) Per i primi 10 giorni € 1,37
b) Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione aumento del 30% - € 1,78
2) Maggiorazioni: a) per commissioni inferiori a 50 fogli - 50% - € 2,05
3) Diritti di urgenza ( art.26, lettera h) 20% con un minimo di € 35,00 per commissioni

**Nel calcolo della tariffa unitaria, in caso di applicazione di riduzioni o maggiorazioni, i decimali oltre i millesimi si arrotondano per eccesso al millesimo. Nell'importo finale i decimali fino a 0,49 si arrotondano per difetto, oltre per eccesso**

**ALLEGATO "E"****Tariffa unitaria per occupazioni per mercati**

Tipologia	Tariffa al mq
Ordinaria	€ 0,70
<b>Settimanale Ricorrente</b> (comma 837 esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% della tariffa. Per le occupazioni dei mercati con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30%)	€ 0,61
<b>Tariffa Oraria delle occupazioni Mercatali</b> (9 ore – 0,61/24*9)	€ 0,23

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Fabiana Lucadamo

---

---

PER COPIA CONFORME: 23/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Fabiana Lucadamo

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/06/2022

[ ] viene comunicata con lettera prot. n. 7379 in data 23/06/2022 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/06/2022

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Fabiana Lucadamo